

sè, fratelli et nipoti, con alcuna dona nobile di quelle città nostre suddite, nelle quali essi havessero havuto pubblico governo. Resti anco prescritto che se aspirassero ad un tale contratto dovessero prima terminare la carica, restituirsi in patria, produrne supplica avanti di noi, acciò fatta chiamare la dona stessa et li di lei più congiunti parenti, fosse fatta sicura indagatione della libera volontà di cadauno di loro, et conosciuto questa concorrere concertato sposalitio, fosse poi dal magistrato nostro rilasciata licenza di stipularlo. Tutte queste osservazioni sono per verità molto buone et proprie di quella giustitia integerrima, che viene professata dalla repubblica nostra: ad ogni modo con tutte queste avvertenze restarebbe ancora un caso per il quale restarebbe delusa dalla malitia privata la pubblica circospezione: et è quando nel tempo del governo di questo pretendente matrimonio, fosse, con lusinghe, o con violenza, seguito stupro della prossima sposa; in tale accidente non è dubbio che interrogata quanto si vogli la dona et li parenti di lei, tutti concorrerebbero in volontà di questo parentado, per risarcire la macchia contratta; onde sarebbe un arbitrio forzato dall'accidente, a somiglianza di colui che fa un voto mentre è in pericolo della vita: resti perciò decretato et agionto al sopra nominato capitolo 54, che osservate che fossero le conditioni digià prescritte non possi ancora esser conceduta licenza di questo matrimonio, quando si scuopra esservi preceduto stupro, ma in vece de licenza sij anzi rigorosamente processato il stupratore et rigorosamente punito; benchè la parte non reclamasse, reclamando a bastanza l'offeza pubblica, per l'abuso fatto dall'autorità di rap-